



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 19 maggio 2008 (23.05)
(OR. en)

9218/08

Fascicolo interistituzionale:
2007/0163 (COD)

EDUC 145
MED 32
SOC 277
PECOS 14
CODEC 565

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	9069/08 EDUC 139 MED 31 SOC 264 PECOS 13 CODEC 549
n. prop. Com:	12241/07 EDUC 123 MED 33 SOC 290 PECOS
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) – <i>Testo di compromesso mirante a raggiungere un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo</i>

A seguito del dibattito svolto in sede di Comitato dei Rappresentanti Permanenti il 14 maggio 2008, si trasmette in allegato alle delegazioni un testo definitivo di compromesso della presidenza sulla suddetta proposta, che è stato trasmesso al Parlamento europeo in vista di un possibile accordo in prima lettura.

Le modifiche alla proposta originaria della Commissione suggerite dal Consiglio figurano in **grassetto sottolineato** (e tra ☺ ☹ in ragione del software speciale utilizzato per le rifusioni), mentre le modifiche proposte per tener conto degli emendamenti adottati di recente dal Parlamento europeo figurano in **grassetto corsivo sottolineato**.

2007/0163 (COD)

↓ nuovo

Proposta di

↓ 1360/90

⇒ nuovo

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale

⇒ (rifusione) ⇐

↓ 1360/90 (adattato)

⇒ nuovo

visto il trattato che istituisce la Comunità ~~economica~~ europea, in particolare l'articolo ~~235~~ ⇒ 150 ⇐,

vista la proposta della Commissione¹,

~~visto il parere del Parlamento europeo,~~

visto il parere del Comitato economico e sociale ⇒ europeo ⇐²,

↓ nuovo

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,⁴

considerando quanto segue:

¹ ~~GU C 86, 4. 4. 1990, pag. 12~~ ☒ GU C [...] del [...], pag. [...]. ☒

² ~~Parere res oil 25 aprile 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)~~ ☒ GU C [...], [...], p. [...]. ☒ .

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

↓ nuovo

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale è stato modificato diverse volte.⁵ In occasione di nuove modifiche è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.

↓ 1360/90 (adattato)

⇒ nuovo

- ~~(2) considerando che il~~ ~~Il~~ ~~Il~~ Consiglio europeo riunito a Strasburgo l'8 ed il 9 dicembre 1989 ha invitato il Consiglio ad adottare, all'inizio del 1990, su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie per istituire una Fondazione europea per la formazione professionale a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale. ⇒ A questo fine il 7 maggio 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1360/90 con cui è stata istituita detta Fondazione. ⇐

↓ nuovo

- (3) Conformemente alla decisione presa di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato e di governo a Bruxelles il 29 ottobre 1993⁶, la Fondazione ha sede in Torino, Italia.

⁵ GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 del 18 giugno 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).

⁶ GU C 323 del 30.11.1993, pag. 1.

↓ 1360/90 (adattato)

- (4) ~~considerando che il~~ Il 18 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89⁷ relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia, il quale prevede un aiuto in settori implicanti una formazione professionale a sostegno del processo di riforma economica e sociale in Ungheria e in Polonia~~;~~
- (5) ~~considerando che il~~ Il Consiglio può, ~~con un apposito strumento giuridico~~ con appositi strumenti giuridici , ~~estendere~~ ha esteso successivamente tale aiuto ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale~~;~~
- (6) ~~considerando che il processo di riforme economiche e sociali contribuirà a sviluppare relazioni economiche e commerciali reciprocamente proficue tra i paesi dell'Europa centrale ed orientale e la Comunità; che inoltre l'intensificazione di tali relazioni contribuirà altresì ad un armonico sviluppo delle attività economiche nella Comunità;~~

↓ nuovo
➔ Consiglio

- (7) Il 27 luglio 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2063/94⁸ che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale i paesi che ricevono assistenza a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2043/93 (programma TACIS).

⁷ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

⁸ GU L 216 del 20.8.1994, pag. 9.

- (8) Il 17 luglio 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1572/98⁹ che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale i paesi terzi mediterranei beneficiari delle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali a norma del regolamento (CE) n. 1488/96.
- (9) Il 5 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2666/2000¹⁰ relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che modifica il regolamento n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale gli stati dei Balcani occidentali oggetto del regolamento.
- (10) I programmi di assistenza esterna ai paesi inclusi nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale saranno sostituiti da nuovi strumenti della politica delle relazioni esterne istituiti dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione¹¹ e dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)¹².
- (11) Mediante il sostegno allo sviluppo ➡ [...] ➡ **del capitale umano** ➡ nel contesto della politica delle relazioni esterne l'UE contribuisce allo sviluppo economico in questi paesi, fornendo le abilità necessarie per promuovere la produttività e l'occupazione, e sostiene la coesione sociale promuovendo la partecipazione dei cittadini.

⁹ GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1.

¹⁰ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

¹¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

¹² GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

- (12) Nell'ambito degli sforzi di questi paesi di riformare le loro strutture economiche e sociali è essenziale lo sviluppo ~~⇒ [...]~~ ~~☉~~ **del capitale umano** ~~☉~~ per conseguire stabilità e prosperità a lungo termine, in particolare per pervenire ad un equilibrio socioeconomico.

↓ 1360/90 (adattato)
⇒ nuovo
☉ Consiglio

- (13) ~~considerando che~~ ⇒ Nel contesto delle politiche UE per la relazioni esterne ⇐ la Fondazione europea per la formazione professionale potrebbe costituire un importante contributo ~~per un'efficace assistenza in materia di formazione ai paesi dell'Europa centrale ed orientale che sono potenziali beneficiari di un aiuto economico a sostegno del loro processo di riforma;~~ ⇒ per il miglioramento dello sviluppo ~~⇒ [...]~~ ~~☉~~ **del capitale umano** ~~☉~~ in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ⇐ ~~☉~~.
- (14) ~~considerando che, per~~ Per il suo contributo, la Fondazione europea per la formazione professionale dovrà far ricorso sia all'esperienza acquisita ⇒ all'interno dell'Unione europea ⇐ nel settore ~~della formazione professionale all'interno della Comunità nell'applicazione di una politica comune di formazione professionale~~ ⇒ dell'istruzione e della formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ⇐ sia alle sue istituzioni competenti ~~per quest'ultima~~ ⇒ per tali attività ⇐ ~~☉~~.
- (15) ~~considerando che nella~~ Nella Comunità e nei paesi terzi, compresi i paesi ~~dell'Europa centrale ed orientale~~ ⇒ coperti dalle attività della Fondazione europea per la formazione professionale ⇐ , esistono strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere chiamate a collaborare ad un'efficace assistenza nel settore ~~della formazione professionale~~ ⇒ dello sviluppo ~~⇒ [...]~~ ~~☉~~ **del capitale umano** ~~☉~~ , in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ⇐ ~~☉~~.

- (16) ~~considerando che la~~ La Fondazione europea per la formazione professionale deve essere dotata di uno statuto e di una struttura che le consentano di rispondere in maniera flessibile alle molteplici e specifiche esigenze dei singoli paesi beneficiari e di espletare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i competenti ~~servizi~~ ⇒ organismi ⇐ nazionali e internazionali;
- (17) ~~considerando che la~~ La Fondazione europea per la formazione professionale deve avere personalità giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto organico con la Commissione, nel rispetto delle competenze politiche ⇒ e operative ⇐ generali della Comunità e delle sue istituzioni;
- (18) ~~considerando che la~~ La Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe mantenere stretti rapporti con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), con il programma di mobilità transeuropea di studi universitari (TEMPUS) e con altri programmi istituiti dal Consiglio per aiutare i paesi ~~dell'Europa centrale ed orientale~~ ⇒ coperti dalle sue attività ⇐ nel settore della formazione professionale;
- (19) ~~considerando che alla~~ Alla Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbero poter partecipare i paesi che non sono membri della Comunità e che condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri ad aiutare i paesi ~~dell'Europa centrale ed orientale~~ ⇒ coperti dalle attività della Fondazione europea per la formazione professionale ⇐ nel settore ~~della formazione professionale~~ ⇒ dello sviluppo ➔ [...] ➔ **del capitale umano** , in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ⇐ , secondo modalità che saranno precisate in accordi da concludere tra la Comunità e detti paesi;

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (20) La Commissione ⇒ , il Parlamento europeo, Ⓒ e ⇒ tutti Ⓒ gli Stati membri devono essere rappresentati in un consiglio di amministrazione in modo da ⇒ [...] Ⓒ ⇒ vigilare Ⓒ efficacemente sulle funzioni della Fondazione. ⇒ [...] Ⓒ
- (21) Per garantire la piena autonomia e l'indipendenza della Fondazione, essa deve essere dotata di un bilancio autonomo, con entrate che provengono essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura di bilancio comunitaria deve essere applicabile al contributo comunitario e a qualsiasi altra sovvenzione inclusa nel bilancio generale dell'Unione europea. La verifica dei conti deve essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (22) La fondazione è un organismo istituito dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹³ (qui di seguito il "regolamento finanziario ") e deve adottare di conseguenza il suo regolamento finanziario.

¹³ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- (23) Deve essere applicato alla Fondazione il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹⁴.
- (24) Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali vanno applicate alla Fondazione, senza restrizioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁵.
- (25) Deve essere applicato alla Fondazione il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹⁶.
- (26) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁷ deve essere applicato al trattamento di dati personali da parte della Fondazione.

¹⁴ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

¹⁵ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

¹⁶ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

¹⁷ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (27) Poiché gli obiettivi dell'azione da intraprendere, ossia ~~☞ [...]~~ ~~☞~~ **l'assistenza ai paesi terzi in materia di** ~~☞~~ sviluppo ~~☞ [...]~~ ~~☞~~ **del capitale umano** ~~☞~~, ~~☞ [...]~~ ~~☞~~ possono essere realizzati meglio a livello comunitario che a livello degli Stati membri, la Comunità può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (28) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ~~☞ [...]~~ ~~☞~~ sanciti ~~☞ [...]~~ ~~☞~~ nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ~~☞ [...]~~ ~~☞~~, in particolare ~~☞ [...]~~ ~~☞~~ ~~☞~~ **nell'** ~~☞~~ articolo 43 ~~☞ [...]~~ ~~☞~~,

↓ 1360/90

~~(29) — considerando che il trattato non ha previsto per l'azione in questione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,~~

↓ 1360/90 (adattato)

~~HA~~ ☒ HANNO ☒ ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

☒ Oggetto e campo di applicazione ☒ ~~Obiettivi~~

↓ 2666/2000 articolo 16 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Il presente regolamento istituisce la Fondazione europea per la formazione (in appresso denominata «"Fondazione"») che ha lo scopo di contribuire ~~allo sviluppo dei sistemi di formazione professionale~~⇒, nel contesto delle politiche UE delle relazioni esterne, al miglioramento dello sviluppo ⇒ [...] ⇒ del capitale umano ⇒ [...] ⇒ nei seguenti paesi: ⇐

~~dei paesi dell'Europa centrale e orientale designati dal Consiglio come potenziali beneficiari dell'aiuto economico a norma del regolamento (CEE) n. 3906/89 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente,~~

~~degli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e della Mongolia beneficiari del programma di assistenza per il risanamento economico a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente,~~

~~dei territori e dei paesi terzi mediterranei beneficiari delle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali a norma del regolamento (CE) n. 1488/96 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente, e~~

~~dei paesi beneficiari del regolamento (CE) n. 2666/2000¹⁸ o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente.~~

~~I paesi in questione sono denominati in appresso «paesi ammissibili».~~

¹⁸ ~~GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.~~

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- a) i paesi potenzialmente beneficiari del regolamento (CE) n. 1085/2006 ⇒ **che istituisce uno strumento di assistenza preadesione** ☺ o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente;
- b) i paesi potenzialmente beneficiari del regolamento (CE) n. 1638/2006 ⇒ **recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato** ☺ o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente;
- c) altri paesi designati mediante decisione del consiglio di amministrazione ⇒ [...] ☺ ⇒ **in base a una proposta sostenuta da due terzi dei suoi membri e a un parere della Commissione, e** ☺ ⇒ **contemplati da uno strumento comunitario o da un accordo internazionale che comprenda una componente relativa allo sviluppo del capitale umano,** ☺ nella misura consentita dalle risorse disponibili.]

I paesi di cui alle lettere a), b) e c) sono denominati in appresso "paesi partner".

⇒ **Ai fini del presente regolamento per "sviluppo del capitale umano" s'intende un'attività che contribuisca allo sviluppo lungo tutto l'arco della vita delle capacità e competenze dei singoli individui attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale.**

Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo, la Fondazione può fornire assistenza ai paesi partner per:

- **facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;**
- **migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale nel mercato del lavoro;**
- **facilitare l'accesso alla formazione professionale e favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;**
- **stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento e imprese;**
- **sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri;**
- **aumentare l'adattabilità dei lavoratori, specie attraverso una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;**
- **concepire, introdurre ed attuare riforme dei sistemi di istruzione e formazione al fine di potenziare l'occupabilità e l'adeguatezza al mercato del lavoro. ☺**

↓ 1360/90

~~La Fondazione in particolare:~~

- ~~— si adopera per promuovere una proficua collaborazione tra la Comunità e i paesi beneficiari potenziali nel settore della formazione professionale;~~
- ~~— contribuisce al coordinamento dell'assistenza offerta dalla Comunità, dagli Stati membri e dai paesi terzi di cui all'articolo 16.~~

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 2

~~Articolo 2~~

Campo d'applicazione

~~La Fondazione, sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, opera nel settore della formazione professionale che comprende la formazione iniziale e continua, la riqualificazione dei giovani e degli adulti, ed in particolare la formazione manageriale.~~

↓ 1360/90 (adattato)

Articolo ~~32~~

Funzioni

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 3
(adattato)

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Fondazione, nel rispetto delle competenze attribuite al consiglio di amministrazione sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario ☒ , assolve le seguenti funzioni ☒:

↓ 1360/90

- ~~a) presta assistenza per la definizione del fabbisogno e delle priorità in materia di formazione attraverso l'attuazione di misure di supporto tecnico nel settore della formazione professionale e la collaborazione con i competenti organismi designati dei paesi beneficiari potenziali;~~
- ~~b) funge da camera di compensazione, in modo da fornire alla Comunità, agli Stati membri e ai paesi terzi di cui all'articolo 16 oltre che ai paesi beneficiari potenziali e a tutte le altre parti interessate, informazioni concernenti le iniziative in corso e le esigenze future nel campo della formazione, e fornisce una struttura attraverso cui possono essere incanalate le offerte di assistenza;~~

↓ 2063/94 articolo 1, paragrafo 2

~~(c) sulla base delle lettere a) e b):~~

- ~~— esamina le possibilità di prendere iniziative in compartecipazione in materia di aiuto alla formazione, compresi progetti pilota, al fine di creare gruppi multinazionali specializzati per la realizzazione di determinati progetti e di selezionare operazioni eventualmente cofinanziabili;~~
- ~~— finanzia la pianificazione e la preparazione di detti progetti la cui attuazione può essere finanziata mediante contributi di uno o più paesi insieme alla Fondazione o, in casi eccezionali, della Fondazione da sola;~~

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 4

- ~~— attua, su richiesta della Commissione o dei paesi potenziali beneficiari e in cooperazione col consiglio di amministrazione, programmi di formazione professionale concordati tra la Commissione e uno o più paesi potenziali beneficiari, nel contesto della politica comunitaria di assistenza a tali paesi, valendosi dei gruppi pluridisciplinari di specialisti in stretta collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati e traendo proficuo insegnamento dall'esperienza dei programmi comunitari di formazione professionale; nella selezione dei progetti che la Fondazione deve gestire sarà data priorità a progetti di valore innovativo e per i paesi candidati all'adesione a progetti direttamente correlati con i programmi della Comunità nel settore della formazione professionale;~~

↓ 1360/90

~~d) per le attività ed i progetti che vengono finanziati dalla Fondazione: designa gli appositi enti pubblici e/o privati, dotati di una comprovata e documentata esperienza in fatto di formazione professionale e della necessaria competenza per la pianificazione, la preparazione, l'esecuzione e/o la gestione di singoli progetti, secondo modalità flessibili e decentrate;~~

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 5

~~e) conferisce al consiglio di amministrazione il potere di fissare le procedure di aggiudicazione per i progetti finanziati o cofinanziati dalla Fondazione, tenendo pienamente conto delle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 3906/89, in particolare all'articolo 7, dal regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96, in particolare agli articoli 6 e 7, dal regolamento (CE) n. 1488/96, in particolare all'articolo 8, o in altri successivi atti giuridici pertinenti;~~

↓ 1360/90

~~f) in collaborazione con la Commissione, contribuisce al controllo e alla valutazione dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi potenzialmente beneficiari;~~

~~g) divulga informazioni e promuove scambi di esperienze tramite pubblicazioni, riunioni e con altri mezzi adeguati;~~

↓ nuovo

↻ Consiglio

a) fornire informazioni, analisi politiche e consulenza per le questioni attinenti allo sviluppo
↻ [...] ↻ **del capitale umano** ↻ nei paesi partner;

↻ a) bis promuovere la conoscenza e l'analisi delle esigenze in materia di competenze sui mercati del lavoro nazionali e locali; ↻

b) sostenere le parti interessate nei paesi partner per creare capacità in materia di sviluppo
↻ [...] ↻ **del capitale umano** ↻ ;

c) favorire lo scambio di informazioni e esperienze tra i donatori impegnati nella riforma dello sviluppo ↻ [...] ↻ **del capitale umano** ↻ nei paesi partner;

d) sostenere la fornitura di assistenza comunitaria ai paesi partner in materia di sviluppo
↻ [...] ↻ **del capitale umano** ↻ ;

e) disseminare informazioni e incoraggiare la retizzazione e lo scambio di esperienze e buone prassi tra l'Unione europea e i paesi partner e tra paesi partner in materia di sviluppo ↻ **del capitale umano** ↻ ↻ [...] ↻ ;

f) su richiesta della Commissione, contribuire all'analisi dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi partner;

↓ 1360/90 (adattato)

- (h) g) ~~nell'ambito della struttura generale del presente regolamento; ~~espleta~~ espletare~~
altre eventuali funzioni concordate tra il consiglio d'amministrazione e la Commissione
 , nell'ambito della struttura generale del presente regolamento .

Articolo ~~4~~3

Disposizioni generali

1. La Fondazione ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. Non persegue finalità di lucro.

↓ nuovo

2. La Fondazione ha sede in Torino, Italia.

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 6
(adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

3. La Fondazione coopera con gli altri organismi comunitari pertinenti, ~~segnatamente il Cedefop,~~ con il sostegno della Commissione. ⇒ La Fondazione coopera, in particolare, con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) nell'ambito di un programma di lavoro annuale congiunto allegato al programma di lavoro annuale di ciascuna agenzia con l'obiettivo di promuovere ⇒ le ⇄ sinergie ⇒ e la complementarità ⇄ tra le attività delle due agenzie. ⇄

↓ 1360/90
⇒ Consiglio

~~2. I rappresentanti delle parti sociali a livello europeo che già intervengono nei lavori delle istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali operanti nel settore della formazione professionale possono partecipare alle attività della Fondazione, in particolare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8 e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2...~~ ⇒ **3bis. Alle attività della Fondazione possono eventualmente essere invitati a partecipare i rappresentanti delle parti sociali a livello europeo che già intervengono nei lavori delle istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali operanti nel settore della formazione professionale.** ⇄

↓ nuovo
↻ Consiglio

4. ↻ [...] ⌂ La Fondazione è soggetta al controllo amministrativo del mediatore europeo conformemente all'articolo 195 del trattato CE.

5. La Fondazione può stabilire accordi di cooperazione con altri organismi pertinenti attivi nel campo dello sviluppo ↻ [...] ⌂ ↻ **del capitale umano** ⌂ nell'UE e a livello internazionale. Il consiglio di amministrazione adotta tali accordi in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione. Le disposizioni di lavoro contenute in tali accordi devono essere conformi alla normativa comunitaria.

↓ 1648/2003 articolo 1, paragrafo 1
(adattato)

Articolo ~~4~~^{bis}

~~Accesso ai documenti~~ ☒ Trasparenza ☒

↓ nuovo
↻ Consiglio

1. La Fondazione agisce con un elevato livello di trasparenza e si conforma alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2. ↻ **Entro sei mesi dall'istituzione del Consiglio di amministrazione,** ● la Fondazione pubblica ↻ [...] ● :

a) il proprio regolamento interno e quello del consiglio di amministrazione;

b) la relazione annuale di attività.

3. ↻ [...] ● Il consiglio di amministrazione può, se del caso, autorizzare rappresentanti di parti interessate a partecipare alle riunioni degli organismi della Fondazione in qualità di osservatori.

4. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione di detto regolamento.

Articolo 5

Riservatezza

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 4 la Fondazione non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali un trattamento riservato è stato richiesto e giustificato.
2. I membri del consiglio di amministrazione e il direttore sono soggetti alla prescrizione di riservatezza di cui all'articolo 287 del trattato CE.
3. Le informazioni raccolte dalla Fondazione conformemente al suo atto di base sono sottoposte al regolamento (CE) n. 45/2001.

↓ 1648/2003 articolo 1, paragrafo 1 (adattato) ⇒ nuovo
--

~~1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹⁹ si applica ai documenti in possesso della Fondazione.~~

~~2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale²⁰.~~

Articolo 6

⊗ Ricorso ⊗

~~3. 3.~~ Le decisioni adottate dalla Fondazione a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia ⊗ delle Comunità europee ⊗ , alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

¹⁹ ~~GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43.~~

²⁰ ~~GUL 245 del 29.9.2003, pag. 22.~~

Articolo ~~57~~

Consiglio di amministrazione

~~1. La Fondazione ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da tre rappresentanti della Commissione.~~

~~Un supplente può rappresentare od accompagnare ciascun membro del consiglio di amministrazione; se accompagna il membro, il membro supplente partecipa senza diritto di voto.~~

~~2. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati da questi ultimi.~~

~~La Commissione nomina i propri rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione.~~

↓ nuovo
⇒ Consiglio

1. La Fondazione ha un consiglio di amministrazione composto da ⇒ [...] ⇒ **un rappresentante di ciascuno Stato membro** ⇒ [...] ⇒ **, tre** ⇒ [...] ⇒ **tre esperti senza diritto di voto nominati dal Parlamento europeo** .

⇒ **Inoltre** ⇒ tre rappresentanti dei paesi partner ⇒ **possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.** ⇒

I rappresentanti possono farsi sostituire da supplenti, nominati contestualmente.

2. ⇒ [...] ⇒ **Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno i propri rappresentanti e relativi supplenti in seno al consiglio di amministrazione.** ⇒

⇒ [...] ⇒

I rappresentanti dei paesi partner sono nominati dalla Commissione ⇒ **in base ad un elenco di candidati proposti da detti paesi ed alla loro esperienza e alle loro conoscenze del campo di attività della Fondazione** ⇒.

⇒ **Gli Stati membri, il Parlamento europeo e** ⇒ la Commissione ⇒ [...] ⇒ si adoperano per ⇒ [...] ⇒ **realizzare** ⇒ una rappresentazione equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

↓ 1360/90 (adattato)

⇒ nuovo

3. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per ~~tre~~ ⇒ cinque ⇐ anni. Il loro mandato è rinnovabile ⇒ una volta ⇐ .

4. Il consiglio d'amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. ⇒ Il mandato del presidente scade nel momento in cui cessa la sua appartenenza al consiglio di amministrazione. ⇐ ~~Il presidente non partecipa al voto.~~

5. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 8

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 8

⊗ Norme di voto e mansioni del presidente ⊗

1. Ciascun rappresentante degli Stati membri ⇒ ⇒ [...] ⇐ all'interno del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. ~~I rappresentanti della Commissione hanno diritto congiuntamente ad un voto.~~ ⇒ **I rappresentanti della Commissione hanno diritto congiuntamente a un voto.** ⇐

⇒ ⇒ [...] ⇐

↓ 1360/90 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Il consiglio d'amministrazione prende decisioni deliberando alla maggioranza di due terzi dei propri membri ⇒ **aventi diritto di voto** , tranne nei casi di cui ⇒ [...] ⇒ **ai paragrafi** ⇒ ~~2~~ ⇒ **e 3** .

~~2~~. Il consiglio d'amministrazione stabilisce con decisione unanime dei propri membri ⇒ **aventi diritto di voto** le norme relative alle lingue della Fondazione, tenendo presente la necessità di assicurare l'accesso e la partecipazione ai lavori della Fondazione a tutte le parti interessate.

~~6.3.~~ Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno ~~☞ [...]~~ ~~☹~~ ~~☞ una volta~~ ~~☹~~ all'anno ~~☞ [...]~~ ~~☹~~ ~~☞ .A~~ ~~☹~~ richiesta ~~☞ [...]~~ ~~☹~~ della maggioranza ~~☞ semplice~~ ~~☹~~ ~~semplice~~ ~~☞~~ ~~☞ [...]~~ ~~☹~~ ~~☞~~ dei ~~☞ [...]~~ ~~☹~~ membri ~~☞ del Consiglio di amministrazione aventi diritto di voto possono essere convocate altre riunioni.~~ ~~☹~~ .

Egli/ella lo tiene informato delle altre attività comunitarie che interessano la Fondazione, nonché delle previsioni operative ~~☞~~ della Commissione ~~☞~~ per l'anno seguente.

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 9

~~7. Sulla base di un progetto presentato dal direttore della Fondazione il consiglio di amministrazione esamina, in consultazione con la Commissione, il progetto preliminare di programma di lavoro annuale per l'anno successivo al più tardi il 30 novembre di ogni anno. L'adozione definitiva del programma ha luogo all'inizio di ogni anno, nel contesto di una prospettiva triennale. Il programma può essere adeguato nel corso dell'anno, ove ciò si renda necessario, secondo la stessa procedura, ai fini di una maggiore efficacia delle politiche comunitarie.~~

~~Per ciascuno dei progetti e delle attività in esso previste, il programma di lavoro annuale specifica una stima relativa alle spese necessarie e la destinazione delle risorse di personale e di bilancio.~~

↓ 1360/90

~~8. Il consiglio d'amministrazione approva, se necessario caso per caso, la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc settoriali formati da tutti i paesi o organismi che contribuiscono al finanziamento dei vari progetti e da altre parti interessate, eventualmente compresi i rappresentanti dei partner sociali.~~

↓ 1648/2003 articolo 1, paragrafo 2

~~9. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività della Fondazione e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Questa relazione viene trasmessa anche agli Stati membri e, per informazione, ai paesi beneficiari potenziali.~~

~~10. La Fondazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.~~

↴ nuovo

Articolo 9

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri e funzioni:

- a) nominare e, all'occorrenza, sollevare dall'incarico il direttore della Fondazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 5;
- b) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del direttore;

- c) adottare il programma di lavoro annuale in base ad un progetto presentato dal direttore della Fondazione, previo parere della Commissione, conformemente all'articolo 12;
- d) preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione e trasmetterlo alla Commissione;
- e) adottare il bilancio definitivo e la tabella dell'organico successivamente al completamento della procedura di bilancio annuale, conformemente all'articolo 16;
- f) adottare la relazione annuale d'attività della Fondazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 e trasmetterla alle istituzioni e agli Stati membri;
- g) adottare il regolamento interno della Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione;
- h) adottare il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, conformemente all'articolo 19;
- i) adottare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.

↓ 1360/90

~~Articolo 6~~

~~Comitato consultivo~~

~~1. La Fondazione ha un comitato consultivo nominato dal consiglio d'amministrazione.~~

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 10

~~I membri del comitato sono scelti fra esperti negli ambienti della formazione o di altra natura interessati ai lavori della Fondazione, tenendo conto della necessità di assicurare la presenza di rappresentanti delle parti sociali, della Commissione, degli organismi internazionali attivi nel fornire assistenza in materia di formazione e dei paesi e territori beneficiari potenziali.~~

↓ 1360/90

~~Vengono nominati due esperti per ciascuno Stato membro per ciascun paese beneficiario potenziale e per le parti sociali a livello europeo.~~

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 11

~~2. Il consiglio d'amministrazione chiede candidature:~~

~~a ciascuno Stato membro;~~

~~a ciascun paese beneficiario potenziale;~~

~~alla Commissione;~~

~~alle parti sociali a livello europeo, già partecipanti ai lavori delle istituzioni della Comunità e~~

~~alle organizzazioni internazionali pertinenti.~~

↓ 1360/90 (adattato)

~~3. La durata del mandato dei membri del comitato consultivo è normalmente di tre anni, fatto salvo il regolare esame da parte del consiglio d'amministrazione.~~

~~4. Il comitato consultivo ha il compito di dare pareri al consiglio d'amministrazione, sia su richiesta di quest'ultimo sia di propria iniziativa, in merito al programma di lavoro annuale della Fondazione previsto all'articolo 5, paragrafo 7.~~

~~Tutti i pareri vengono comunicati al consiglio d'amministrazione.~~

~~5. Il direttore della Fondazione presiede il comitato consultivo.~~

~~Il comitato consultivo elabora il proprio regolamento interno che viene approvato dal consiglio d'amministrazione.~~

~~6. Il comitato consultivo è convocato dal presidente una volta all'anno.~~

Articolo 710

Direttore

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 12
(adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione, ~~su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni. Tale mandato potrà essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a cinque anni.~~ ⇒ **per un periodo di cinque anni** ⇒ in base a un elenco di ⇒ **almeno tre** ⇒ candidati ⇒ [...] ⇒ ⇒ **presentato** ⇒ dalla Commissione ⇒ [...] . Prima della nomina, il candidato scelto dal consiglio d'amministrazione ⇒ [...] ⇒ **è** ⇒ invitato a fare una dichiarazione dinanzi ai comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri. ⇐

↓ nuovo

↻ Consiglio

Nei nove mesi che precedono la fine del mandato, la Commissione effettua una valutazione **↻ basata su una precedente valutazione di esperti esterni, riguardante ↻ [...] ↻** in particolare:

- il lavoro del direttore;

- i doveri e le responsabilità della Fondazione negli anni a venire.

Il consiglio d'amministrazione, in base ad una proposta della Commissione, tiene conto del rapporto di valutazione e solo nei casi in cui sia giustificato dai doveri e dalle responsabilità della Fondazione può rinnovare il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre anni.

Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di rinnovare il mandato del direttore. Entro un mese prima del rinnovo del mandato il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinnanzi i comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri.

Se il mandato non è rinnovato il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

2. Il direttore è nominato in base al merito, alle capacità amministrative e di gestione, alle conoscenze e all'esperienza nel campo di lavoro della Fondazione.

3. Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione.

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 12
(adattato)

4. Il direttore ~~è competente per~~ ☒ ha i seguenti poteri e funzioni ☒:

~~la preparazione e l'organizzazione dell'attività del consiglio d'amministrazione, degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti da quest'ultimo e, in particolare, sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, della stesura del progetto di programma di lavoro annuale della Fondazione;~~

~~l'ordinaria amministrazione della Fondazione;~~

↓ 1648/2003 articolo 1, paragrafo 3

~~la preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio della Fondazione;~~

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 12

~~la preparazione e pubblicazione dei rapporti menzionati nel presente regolamento;~~

~~tutte le questioni riguardanti il personale;~~

~~l'esecuzione dei compiti affidatigli ai sensi dell'articolo 3, nonché di quelli previsti dal programma di lavoro annuale di cui all'articolo 5, paragrafo 7;~~

~~l'esecuzione delle decisioni del consiglio d'amministrazione e delle linee direttrici dettate per le attività della Fondazione.~~

- a) la preparazione, in base alle linee direttrici stabilite dalla Commissione, del programma di lavoro annuale, del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione, del suo regolamento interno e di quello del consiglio di amministrazione, del regolamento finanziario e delle attività del consiglio di amministrazione, nonché degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti dal consiglio di amministrazione;
- b) la partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio d'amministrazione;
- c) l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
- d) l'attuazione del programma annuale di lavoro della Fondazione e la risposta alle richieste d'assistenza della Commissione;
- e) l'espletamento delle funzioni di ordinatore, conformemente agli articoli da 33 a 42 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002;
- f) l'esecuzione del bilancio della Fondazione;
- g) la messa in opera di un sistema efficace di sorveglianza che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 24 e, in base ad esso, la preparazione di una relazione annuale di attività della Fondazione;
- h) la presentazione della relazione al Parlamento europeo;
- i) la gestione di tutte le questioni attinenti al personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21;
- j) la definizione della struttura organizzativa della Fondazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- k) la rappresentazione della Fondazione dinnanzi al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 18.

↓ 1360/90 (adattato)

⇒ nuovo

~~2.5.~~ Il direttore è responsabile ⇒ del proprio operato ⇐ nei confronti del consiglio d'amministrazione e ~~partecipa a tutte le riunioni di quest'ultimo~~ ⇒ che, su proposta della Commissione, può sollevare il direttore dall'incarico prima della scadenza del mandato. ⇐

~~3. Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione.~~

↓ nuovo

➡ Consiglio

Articolo 11

Interesse pubblico e indipendenza

I membri del consiglio di amministrazione e il direttore agiscono nell'interesse pubblico e indipendentemente da influenze esterne. A tal fine essi sottoscrivono ogni anno una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi.

Articolo 12

Programma di lavoro annuale

1. Il programma di lavoro annuale è conforme all'oggetto, al campo di attività e alle funzioni della Fondazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
2. Esso è preparato nel contesto di ➤ **un programma di lavoro pluriennale di quattro anni** ◂ ➤ [...] ◂ in cooperazione con i servizi della Commissione ➤ ◂ ➤ [...] ◂ tenendo conto delle priorità in materia di relazioni esterne per i paesi e le regioni interessate ➤ **e sulla base delle esperienze acquisite in materia di istruzione e formazione nella Comunità** ◂ .
3. Per i progetti e le attività previste il programma di lavoro annuale indica una stima relativa alle spese necessarie e specifica la destinazione delle risorse di personale e di bilancio.
4. Il direttore presenta il progetto di programma di lavoro al consiglio di amministrazione previo parere della Commissione.
5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di programma di lavoro annuale per l'anno successivo entro il 30 novembre. L'adozione definitiva del programma ha luogo all'inizio di ogni anno.
6. All'occorrenza il programma può essere adeguato nel corso dell'anno, secondo la stessa procedura, ai fini di una maggiore efficacia delle politiche comunitarie.

Articolo 13

Relazione annuale di attività

1. Il direttore comunica al consiglio di amministrazione i risultati conseguiti nel corso dell'esecuzione delle proprie funzioni sotto forma di una relazione annuale di attività.
2. La relazione contiene informazioni finanziarie e sulla gestione che indicano i risultati delle operazioni facendo riferimento **➤ al programma di lavoro annuale e** **◀** agli obiettivi fissati, ai rischi associati a **➤ [...]** **◀** **➤ tali** **◀** operazioni, all'utilizzo delle risorse fornite e al modo in cui il sistema di sorveglianza interno ha funzionato.
3. Il consiglio di amministrazione prepara un'analisi e una valutazione della relazione annuale di attività relativa al precedente esercizio finanziario.
4. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale di attività del direttore e entro il 15 giugno la trasmette **➤ [...]** **◀** **➤ agli organi competenti del** **◀** Parlamento europeo, **➤ del** **◀** **➤ [...]** **◀** Consiglio, **➤ [...]** **◀** **➤ della** **◀** Commissione, **➤ del** **◀** **➤ [...]** **◀** Comitato economico e sociale europeo e **➤ [...]** **◀** **➤ della** **◀** Corte dei conti insieme alla sua analisi e una valutazione. Detta relazione è trasmessa anche agli Stati membri e, per informazione, ai paesi partner.

➤ 4 bis. Il direttore presenta la relazione annuale della Fondazione dinanzi ai comitati competenti del Parlamento europeo e agli organi preparatori del Consiglio. **◀**

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 13
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~8~~14

Conessioni con altre azioni comunitarie

La Commissione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione ~~e, se del caso, in conformità delle procedure di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96 o di qualsiasi successivo atto giuridico pertinente,~~ garantisce la coerenza ~~e, se necessario,~~ la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia a sostegno dei paesi ~~beneficiari potenziali,~~ ⇒ partner ⇐ ~~con particolare riferimento alle azioni comprese nel programma Tempus nonché agli altri programmi ed azioni in materia di formazione attuati a livello comunitario, incluso Med-Campus.~~

Articolo ~~9~~15

~~Contenuto di bilancio~~ **Bilancio**

1. Tutte le entrate e le spese della Fondazione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio della Fondazione, il quale deve comprendere un organigramma. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.
2. Nel bilancio della Fondazione entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le entrate della Fondazione comprendono, fatte salve altre entrate, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, i pagamenti ricevuti per servizi prestati nonché apporti finanziari provenienti da altre fonti.
4. Sono altresì iscritti nel bilancio gli eventuali fondi resi disponibili dagli stessi paesi ~~beneficiari~~ ~~potenziali~~ partner per progetti che fruiscono del sostegno finanziario della Fondazione.

↓ 1648/2003 articolo 1, paragrafo 4
(adattato)

Articolo ~~10~~16

Procedura di bilancio

1. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

↓ nuovo

2. La Commissione esamina lo stato di previsione tenendo conto dei limiti proposti dell'importo globale disponibile per le azioni esterne e iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le risorse che ritiene necessarie per l'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea (qui di seguito il "bilancio generale").

↓ 1648/2003 articolo 1, paragrafo 4
(adattato)
⇒ nuovo

~~2.3.~~ La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati «"autorità di bilancio"») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

~~3. La Commissione valuta lo stato di previsione, tenendo conto delle priorità relative alla formazione professionale nei paesi beneficiari potenziali e degli orientamenti finanziari complessivi applicabili agli aiuti economici a favore di questi paesi. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.~~

~~Su tale base e nei limiti proposti per l'importo globale necessario agli aiuti economici a favore dei paesi beneficiari potenziali, essa fissa il contributo annuo per il bilancio della Fondazione che deve essere inserito nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.~~

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.

5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio ~~della Fondazione~~ ⇒ e la tabella dell'organico ⇐ . ~~Esso diventa definitivo~~ ☒ Essi diventano definitivi ☒ dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. ~~Se necessario~~ ⇒ Se necessario, il bilancio e la tabella dell'organico ⇐ ~~è adeguato~~ ☒ sono adeguati ☒ in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

↓ 1360/90 (adattato)

Articolo ~~11~~17

Esecuzione e controllo del bilancio

~~1. Il direttore provvede all'esecuzione del bilancio della Fondazione.~~

↓ 1648/2003 articolo 1, paragrafo 5
(adattato)

1. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario ~~generale~~.

3.2. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

↓ nuovo

3. Il direttore provvede all'esecuzione del bilancio della Fondazione.

↓ 1648/2003 articolo 1, paragrafo 5
(adattato)

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario ~~generale~~, il direttore stabilisce i conti definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della Fondazione.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore della Fondazione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discharge al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

↓ nuovo
☞ Consiglio

11. All'occorrenza, il direttore prende ogni provvedimento utile richiesto dalle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico

Articolo 18

Parlamento europeo e Consiglio

Fatti salvi i controlli di cui sopra, in particolare le procedure di bilancio e di scarico, il Parlamento europeo o il Consiglio possono richiedere in qualunque momento ☞ [...] ☞ un'audizione con il direttore riguardante qualunque tematica connessa alle attività della Fondazione.

↓ 1648/2003 articolo 1, paragrafo 6
(adattato)

Articolo ~~12~~19

Disposizioni finanziarie

1. Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, ~~del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee~~²¹ solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.

↓ nuovo
↻ Consiglio

2. Conformemente all'articolo 133, paragrafo 1 del regolamento finanziario, la Fondazione applica le norme contabili stabilite dal contabile della Commissione al fine di permettere il consolidamento dei suoi conti con i conti della Commissione.

3. Il regolamento (CE) n. 1073/1999 si applica alla Fondazione in tutti i suoi elementi.

4. La Fondazione ↻ [...] ↻ rispetta l' ↻ accordo interistituzionale ↻, ↻ del 25 maggio 1999 ↻²², relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europea per la lotta antifrode (OLAF). ↻

Il consiglio di amministrazione ↻ [...] ↻ adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento ↻ [...] ↻ di tali ↻ indagini interne da parte dell'OLAF.

²¹ ~~GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (Rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).~~

²² GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

↓ 1360/90 (adattato)

Articolo ~~13~~20

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.

↓ 2063/94 articolo 1, paragrafo 8
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~14~~21

Statuto del personale

Il personale della Fondazione è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

La Fondazione esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, definisce le necessarie modalità d'applicazione ⇒ conformemente alle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dell'articolo 127 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. ⇐

↓ nuovo

Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri o dai paesi partner presso la Fondazione.

↓ 1360/90 (adattato)

Articolo ~~152~~

Responsabilità ~~giuridica~~

1. La responsabilità contrattuale della Fondazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione stessa o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte è competente a conoscere le controversie riguardanti il risarcimento.

3. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.

Partecipazione dei paesi terzi

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 15
(adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi non membri della Comunità europea, i quali condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri nel campo degli aiuti in materia di ~~formazione ai paesi beneficiari potenziali~~ ⇒ sviluppo ⇒ [...] ⇒ **del capitale umano** ⇒ ai paesi partner ⇐ definiti all'articolo 1, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità conformemente alla procedura stabilita all'articolo ~~228~~ ⇒ 300 ⇐ del trattato.

↓ 1360/90 (adattato)
⇒ nuovo

Gli accordi dovranno indicare, tra l'altro, la natura e la misura nonché le modalità della partecipazione dei paesi terzi all'attività della Fondazione, comprese le disposizioni relative all'apporto finanziario e al personale. ⇒ Tali accordi non possono prevedere la rappresentazione di paesi terzi nel consiglio di amministrazione con diritto di voto o contenere disposizioni non conformi allo statuto del personale di cui all'articolo 21. ⇐

2. La partecipazione di paesi terzi ai gruppi di lavoro specifici ~~di cui all'articolo 5, paragrafo 8,~~ può essere decisa, secondo necessità, dal consiglio d'amministrazione, senza che si debba concludere alcun accordo.

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 16
(adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~17~~24

~~Procedura di verifica e di valutazione~~ Valutazione

↓ nuovo

1. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento finanziario quadro, la Fondazione deve effettuare periodicamente valutazioni *ex- ante* e *ex-post* delle sue attività, qualora esse comportino spese significative. Il consiglio di amministrazione è informato dei risultati di tali valutazioni.

↓ 1572/98 articolo 1, paragrafo 16
(adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

2. La Commissione, dopo consultazione del consiglio di amministrazione, ~~istituisce una procedura per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'attività della Fondazione~~ ⇒ effettua, ogni quattro anni, una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, dei risultati raggiunti dalla Fondazione e dei suoi metodi di lavoro in linea con gli obiettivi, il mandato e le funzioni ivi definiti. ~~Tale procedura è~~ ☒ La valutazione è ☒ condotta ☐ [...] ☐ ☐ da ☐ esperti esterni. ~~Anteriormente al 31 dicembre 2000, ed in seguito ogni 3 anni, essa~~ ☒ La Commissione ☒ presenta i ~~primi~~ risultati di detta procedura in una relazione da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale ☒ europeo ☒ .

↓ nuovo

3. La Fondazione prende tutti i provvedimenti necessari per porre rimedio ad eventuali problemi individuati nel corso della valutazione.

↓ 1360/90 (adattato)

Articolo ~~18~~25

Revisione

~~Il presente regolamento sarà oggetto di revisione da parte del Consiglio su proposta della Commissione entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.~~

↓ nuovo

In seguito alla valutazione, se del caso la Commissione presenta una proposta di revisione delle disposizioni del presente regolamento. Qualora la Commissione ritenga che l'esistenza della Fondazione non sia più giustificata rispetto agli obiettivi ad essa assegnati, può proporre l'abrogazione del regolamento.

↓ nuovo

Articolo 26

Abrogazione

I regolamenti nn. (CEE) 1360/90, (CE) 2063/94, (CE) 1572/98, (CE) 1648/2003 e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2666/2000, come elencati nell'allegato I, sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

↓ 1360/90 (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~19~~27

⊠ Entrata in vigore ⊠

Il presente regolamento entra in vigore il ⊠ ventesimo ⊠ giorno successivo ~~a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede della Fondazione~~²³ ⊠ della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⊠.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

²³ ~~La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.~~

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e modifiche successive

Regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio del 7 maggio 1990

(GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2063/94 del Consiglio del 27 luglio 1994

(GU L 216 del 20.8.1994, pag. 9)

Regolamento (CE) n. 1572/98 del Consiglio del 17 luglio 1998

(GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1)

Articolo 16 del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000

(GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003

(GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22)

ALLEGATO II**Tavola di concordanza**

Regolamento (CEE) n. 1360/90	Il presente regolamento
Articolo 1, prima frase	Articolo 1, prima frase
Articolo 1, fine dalla prima frase	–
Articolo 1, trattini da uno a quattro	–
Articolo 1, seconda frase	–
–	Articolo 1, fine dalla prima frase
–	Articolo 1, lettera a), b) e c)
–	Articolo 1, seconda frase
Articolo 2	–
Articolo 3, prima frase	Articolo 2, prima frase
Articolo 3, dalla lettera a) alla lettera g)	–
–	Articolo 2, dalla lettera a) alla lettera f)
Articolo 3, lettera h)	Articolo 2, lettera g)
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
–	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3, prima frase	Articolo 3, paragrafo 3, prima frase
–	Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase
Articolo 4, paragrafo 2	–
–	Articolo 3, paragrafi 4 e 5
–	Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 4 bis, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 4, primo comma
Articolo 4 bis, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma
–	Articolo 5
Articolo 4 bis, paragrafo 3	Articolo 6
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2, primo e secondo comma
–	Articolo 7, paragrafo 2, terzo e quarto comma
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma	Articolo 7, paragrafo 4, prima frase
–	Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 4, terzo e quarto comma	Articolo 8, paragrafo 1, primo comma
–	Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

<p> Articolo 5, paragrafo 4, ultimo comma Articolo 5, paragrafi 5 e 6 Articolo 5, paragrafi da 7 a 10 – Articolo 6 Articolo 7, paragrafo 1, prima frase Articolo 7, paragrafo 1, fine della prima frase e seconda frase – – Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 – – – Articolo 8 (in parte) Articolo 9 Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafi 2 e 3 Articolo 11, paragrafi da 4 a 10 – – Articolo 12 – Articolo 13 Articolo 14 – – Articolo 15 Articolo 16, paragrafo 1 – – Articolo 16, paragrafo 2 – </p>	<p> Articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma Articolo 8, paragrafi 2 e 3 – Articolo 9 – Articolo 10, paragrafo 1, prima frase – – Articolo 10, paragrafo 1, fine della prima frase, seconda frase e secondo, terzo e quarto comma Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 5, prima frase Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 4, dalla lettera a) alla lettera k) Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 3 – Articolo 16, paragrafi 4, 5 e 6 Articolo 17, paragrafo 3 Articolo 17, paragrafi 1 e 2 Articolo 17, paragrafi da 4 a 10 Articolo 17, paragrafo 11 Articolo 18 Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 20 Articolo 21, prima e seconda frase, prima parte della terza frase Articolo 21, ultima parte della terza frase e ultima frase Articolo 22 Articolo 23, paragrafo 1, primo comma e prima frase del secondo comma Articolo 23, paragrafo 1, ultima frase del secondo comma Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 24, paragrafo 1 </p>
--	--

Articolo 17 (in parte)	Articolo 24, paragrafo 2
–	Articolo 24, paragrafo 3
Articolo 18	–
–	Articolo 25
–	Articolo 26
Articolo 19	Articolo 27
–	Allegato
